

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ADONNINO: Competenza della Regione siciliana ad autorizzare l'apertura di sportelli bancari. (4939)	27668	COLITTO: Costruzione dell'acquedotto molisano. (4924) 27676
ALMIRANTE: Rimborso dei depositi bancari effettuati da cittadini italiani presso la Banca di Jugoslavia. (4986).	27668	DE' COCCI: Trasferimento illegale all'estero di somme in valuta pregiata (già orale 2129) 27676
ARATA: Concessione alle cooperative facchini dell'appalto dei lavori integrativi nelle stazioni ferroviarie (già orale 1924).	27669	DE' COCCI: Assegnazione degli alloggi INA-Casa. (4534) 27677
BELLONI: Funzionamento della Procura di Melfi e reperimento di una denuncia sporta dal direttore generale dell'ufficio del lavoro di Potenza. (4630)	27669	DI DONATO: Statizzazione della litoranea Manfredonia-Margherita di Savoia-Barletta (Ponte Ofanto). (4065) 27677
BUCCIARELLI DUCCI: Costruzione dell'acquedotto nella frazione Monna del comune di Caprese Michelangelo (Arezzo). (4963)	27670	GABRIELI: Assegnazione di alloggi da parte della Direzione generale degli Istituti di previdenza. (4954) 27678
CAPALOZZA: Istituzione di un corso di qualificazione per muratori nel comune di Pergola (Pesaro). (4956)	27670	GRIFONE: Concessione dell'aumento sulla indennità giornaliera ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici trasferitisi ad Avellino dopo il 10 giugno 1940. (4814) 27678
CASALINUOVO ed altri: Estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 74 del testo unico 29 maggio 1950, n. 203, alle successioni aperte dopo il 31 dicembre 1949. (4576)	27670	GUI: Utilizzazione della pietra trachitica dei colli Euganei per le opere di difesa marittima sul litorale veneto (4960) 27679
CASSIANI ed altri: Costruzione dell'edificio per la sede dell'Associazione Nazionale interessi del Mezzogiorno d'Italia. (4381)	27672	LEONE-MARCHESANO: Costituzione in libertà provvisoria dei latitanti politici. (4964) 27679
CERAVOLO: Trattamento di pensione ai sanitari condotti. (4351)	27673	LOZZA: Riduzione della tassa di concessione del porto d'arme per uso di caccia ai mutilati ed invalidi di guerra. (4620). 27680
COLITTO: Lavori di bonifica del torrente Troncarello nel comune di Macchiaavfortore (Campobasso). (4342)	27674	MAROTTA: Agevolazioni tributarie a favore degli agricoltori di Maratea (Potenza) danneggiati dalla piena del fiume Noce. (4876) 27680
COLITTO: Contributo per l'approvvigionamento idrico al comune di Pietracupa (Campobasso). (4361)	27674	MAROTTA: Agevolazioni tributarie a favore degli agricoltori di Senise (Potenza) danneggiati dalla piena del fiume Sinni. (4877) 27681
COLITTO: Ripristino della briglia-galleria sul torrente Verrino, portante la condotta dell'acquedotto comunale di Poggio Sannita (Campobasso). (4409)	27674	MICHELI: Concessione di mutui per l'incremento delle costruzioni edilizie. (4836) 27681
COLITTO: Lavori per la sistemazione valliva del torrente Rio nel comune di Sesto Campano (Campobasso). (4868)	27675	MORO ALDO: Osservanza delle norme igieniche negli spacci alimentari. (4822) 27681
COLITTO: Costituzione di un ente per la gestione dell'acquedotto molisano-campano. (4923)	27675	NATALI ADA: Ricostruzione delle case crollate o gravemente lesionate nel comune di Pescara del Tronto (Ascoli Piceno). (4908) 27682
		PINO: Assegnazione dei lavori di progettazione e direzione delle case per lavoratori da parte dell'INA-Casa. (4980). 27682
		RUSSO PEREZ: Ripristino della sede di pretura nel comune di Siculiana (Agrigento). (4958) 27682

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

	PAG.
SCHIRATTI: Sistemazione presso l'Amministrazione postelegrafonica del personale dell'U.N.S.E.A. in servizio presso la Direzione provinciale delle poste di Udine. (4952)	27683
TRIMARCHI: Assegnazione dei lavori di progettazione e direzione delle case per lavoratori da parte dell'INA-Casa. (4978)	27684
TRULLI: Sistemazione della strada Manfredonia-Margherita di Savoia-Barletta (Ponte Ofanto) (già orale 1845)	27684

ADONNINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere per quali motivi si ritarda ancora a riconoscere alla Regione siciliana la competenza ad autorizzare l'apertura di nuovi sportelli di banche, quando invece in altre regioni si viene incontro a tale urgente necessità creditizia, divenuta in Sicilia, in questi ultimi tempi, urgente e assoluta ». (4939).

RISPOSTA. — « Sulla lamentata diversità di trattamento della Regione siciliana rispetto ad altre regioni autonome, occorre considerare che nello statuto non vi è una norma di immediata applicazione che attribuisca alla Regione poteri in materia di apertura di sportelli bancari, ma soltanto una norma generica (l'articolo 17) la quale richiede, per la sua applicazione, l'ausilio di apposite norme di attuazione.

« Tali norme presuppongono, d'altronde, la soluzione della intera questione concernente la delimitazione della competenza regionale in materia creditizia, il cui argomento costituisce uno specifico punto particolarmente delicato.

« La materia è oggetto di esame da parte dell'Organo centrale di vigilanza e dell'Assessorato alle finanze della Regione siciliana. Siffatto esame — particolarmente laborioso data la novità e complessità delle questioni, nonché le difficoltà, di fronte alla indeterminatezza della espressione legislativa dell'articolo 17 dello Statuto siciliano, di precisare i limiti delle attribuzioni degli Organi centrali e di quelli regionali — è avviato a una fase conclusiva e potrà essere definito quando la Regione avrà fatto conoscere il proprio punto di vista sulle soluzioni prospettate.

« Dopo di che, l'argomento verrà sottoposto all'esame del Comitato interministeriale del credito per l'ulteriore corso della pratica ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere per quale motivo i depositi fatti presso la Banca di Jugoslavia dai cittadini italiani che hanno dovuto abbandonare i loro beni in quella Repubblica sono pagati come acconto dalla Banca d'Italia in ragione di 1 a 3, anziché 1 a 6 e mezzo come stabilito ». (4986).

RISPOSTA. — « Il trasferimento dei beni liquidi degli optanti per la cittadinanza italiana è regolato dall'Accordo italo-jugoslavo del 30 agosto 1948, che prevede l'istituzione di un « conto speciale in dinari », senza interesse, a favore dell'Ufficio italiano dei cambi. Su quel conto affluiscono i fondi degli optanti; i fondi stessi potranno essere trasferiti allorché sarà fissato un cambio tra la lira e il dinaro.

« Nelle trattative che hanno avuto luogo, dopo la conclusione dell'Accordo precitato, con gli jugoslavi, da parte italiana è stato sempre tentato di addivenire ad una soluzione soddisfacente per la questione della fissazione di un tasso di cambio lira-dinaro; ma gli jugoslavi sono stati e sono, fino al momento, irremovibili nella pretesa di calcolare il dinaro pari a 10 lire italiane; pretesa assurda se si pensi che è possibile, anche oggi acquistare 1 dinaro, a Trieste, per lire 4,30 e che fino a qualche mese fa il prezzo del dinaro era addirittura inferiore ad 1 lira.

« Falliti dunque i nostri primi tentativi per fissare il tasso di cambio tra lira e dinaro, come previsto dal citato Accordo 30 agosto 1948, il Ministero del tesoro, per venire incontro ai bisogni degli optanti che rientravano in Italia, impartì istruzioni all'Ufficio italiano dei cambi, in data 6 maggio 1949, perché venisse pagato agli interessati un acconto di 3 lire per ogni dinaro dagli stessi versato alla Banca nazionale jugoslava in attesa che, fissato un tasso di cambio con il Governo jugoslavo, essi potessero rientrare in possesso delle somme di loro pertinenza.

« La corresponsione di acconti in base ad un rapporto più elevato di quello 1 a 3 avrebbe portato, probabilmente, a speculazioni che, se pur si verificassero egualmente, sono almeno contenute in proporzioni modeste.

« E, d'altra parte, occorre evitare un precedente che avrebbe potuto essere sfruttato dagli jugoslavi nei negoziati avvenire; perché se è vero che un rapporto più elevato tra lire e dinaro favorirebbe i nostri connazionali optanti, è vero, altresì, che esso inciderebbe gravemente sulle partite debitorie italiane verso la Jugoslavia.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

« Non risulta che sia stato mai stabilito un rapporto lira-dinero da 1 a 6 e mezzo, né in accordi con la Jugoslavia, né in provvedimenti interni del Governo italiano ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

ARATA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga di dover sospendere le gare indette per l'appalto dei lavori integrativi nelle stazioni ferroviarie (pulizia dei piazzali, trasporto dei colli spediti a mezzo ferrovia e delle merci G.V.): per i quali lavori, nel passato, si era sempre provveduto mediante concessione, a trattativa privata, alle cooperative facchini.

« Queste concessioni trovavano infatti la loro giustificazione nell'umana opportunità di permettere a quei lavoratori di poter compensare, mediante prestazioni d'opera personali, quanto era da essi dovuto all'Amministrazione ferroviaria a titolo di canone concessionale per il loro servizio di portabagagli.

« Con la concessione ad altre imprese dei lavori integrativi di cui sopra, i facchini verrebbero ad essere costretti a versare in denaro il canone concessionale, il che, a prescindere dall'ingiustizia e antisocialità del canone stesso, aggraverebbe ancor più le già misere condizioni della categoria dei lavoratori in parola ». (Già orale 1924).

RISPOSTA. — « È normale che la concessione in esclusiva di pubblici servizi che comportino l'incasso dei proventi da parte del concessionario, sia subordinata al pagamento di un canone.

« La questione dei servizi integrativi occorrenti nelle stazioni è stata ripresa in esame e, recentemente, il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ha ammesso che detti servizi integrativi possano essere affidati alla cooperativa portabagagli del posto mediante trattativa diretta, venendo incontro in tal modo ai desiderata della categoria ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

BELLONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se gli risulta che alla procura della Repubblica di Melfi, almeno fino al giorno 5 febbraio 1951, non si trovava la denuncia sporta in data 16 novembre 1950 a cura del Direttore generale dell'ufficio del lavoro di Potenza — per impulso delle autorità centrali, in seguito ad altra interrogazione dello stesso interrogante — contro Mi-

chele Messere, collocatore di lavoro nel comune di Ripacandida, ora destituito, denuncia di cui l'interrogante aveva avuto assicurazione dal Governo in sede parlamentare.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere l'avviso del Governo sul funzionamento di detta procura, dopo l'interrogazione n. 3547, cui, in data 23 ottobre 1950, il Ministro medesimo rispondeva che « nessuna denuncia » risultava agli uffici competenti circa le circostanziate accuse per gravi delitti commessi dal suddetto Messere e implicanti alte corresponsabilità periferiche, le quali accuse erano state mosse da cittadini al procuratore della Repubblica in Melfi ». (4630).

RISPOSTA. — « Da accertamenti compiuti presso la procura della Repubblica in Melfi, è risultato che a seguito della denuncia sporta il 16 novembre precedente dall'Ufficio provinciale del lavoro di Potenza a carico dell'ex collocatore comunale di Ripacandida, Messere Michele, la suddetta procura della Repubblica esegui indagini anche presso gli Ispettorati provinciali del lavoro e dell'agricoltura, cui è devoluto il controllo sulla esecuzione dei lavori sull'impiego della mano d'opera: dopo di che iniziò procedimento penale contro il Messere stesso per truffa aggravata e falso ideologico in certificati amministrativi. Attualmente l'istruttoria procede col rito formale.

« Per quanto riguarda, poi, la parte relativa al funzionamento della procura di Melfi si precisa che alla data del 23 ottobre 1950 nessuna denuncia contro il Messere era ancora pervenuta alla procura stessa, cui era giunta invece soltanto copia di un esposto indirizzato da alcuni elementi della sezione del Partito repubblicano di Ripacandida agli Uffici provinciali, ai Ministeri del lavoro e dell'agricoltura ed alla prefettura di Potenza, nel quale si lamentavano presunti favoritismi commessi dal Messere nell'assegnazione di sussidi per trasformazione fondiaria.

« Poiché tale esposto non era indirizzato alla procura e d'altra parte, com'è noto, la competenza a controllare l'impiego dei fondi e della mano d'opera è dell'Ispettorato del lavoro e dell'agricoltura cui l'esposto stesso era diretto, furono disposte indagini preliminari in attesa delle determinazioni degli Enti censati. Pervenuta poi la denuncia dell'Ufficio provinciale del lavoro, si provvide come già detto, ad iniziare regolare procedimento penale a carico del Messere ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

BUCCIARELLI DUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica avente ad oggetto la domanda per la concessione del contributo governativo avanzata, in virtù della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Caprese Michelangelo (Arezzo) per la costruzione dell'acquedotto nella frazione di Monna ». (4963).

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale 1° febbraio 1951, n. 349, si è concesso formalmente al comune di Caprese, Michelangelo (Arezzo) il contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione dell'acquedotto nella frazione di Monna.

« Copia di detto decreto è stata trasmessa al comune anzidetto e all'Ufficio del Genio civile di Arezzo fin dal 16 marzo 1951 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno e utile, in accoglimento della motivata istanza avanzata dal sindaco di Pergola, disporre nel capoluogo del comune la istituzione di un corso di qualificazione per muratori da iniziarsi immediatamente, dato l'ottimo esito del corso di addestramento iniziato nello scorso novembre e testé ultimato ». (4956).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che, per la eventuale autorizzazione ad istituire un corso di addestramento professionale per muratori disoccupati nel comune di Pergola (Pesaro), si rende necessario, sulla base delle vigenti disposizioni, che quella Amministrazione comunale o altro ente idoneo formuli una concreta proposta al riguardo e la trasmetta a questo Ministero per il tramite del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione ».

Il Ministro
MARAZZA.

CASALINUOVO, LARUSSA, TONENGO E CONSIGLIO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga di esaminare la possibilità di estendere le agevolazioni di cui all'articolo 74 del testo unico 29 maggio 1950, n. 203, alle successioni aperte successivamente al 31 dicembre 1949.

« Tenuto conto che ancora oggi l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio non è stata definitivamente accertata e liquidata; che nelle successioni aperte successivamente al 31 dicembre 1949, gli eredi si trovano a

dover pagare per intero l'imposta straordinaria sul patrimonio (che non essendo stata accertata e liquidata non è stata ancora pagata) e l'imposta globale oltre che la normale imposta di successione, praticamente nessuna differenza corre fra le successioni aperte entro il 31 dicembre 1949 e quelle aperte successivamente.

« Ciò tenendo presente, coloro i quali dovranno pagare contemporaneamente le tre imposte (successione, globale e straordinaria sul patrimonio) si vedranno assorbito circa il 90 per cento dell'asse ereditario ». (4576).

RISPOSTA. — « Va in merito osservato che l'articolo 74 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, che disciplina la posizione rispettiva dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario e dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, deriva dall'articolo 12 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

« Il Governo, nel relativo progetto (Senato, Doc. n. 100) aveva proposto che la deduzione operasse per le successioni aperte entro i tre anni successivi al 27 maggio 1947; la Commissione finanze e tesoro del Senato, ispirandosi allo stesso criterio contenuto nell'articolo 3 della legge 12 maggio 1949, n. 206, concernente modifica alle leggi sulle imposte di successione e donazione, ridusse il periodo a due anni; e il Senato decise in conformità.

« L'allungamento del periodo in questione al 31 dicembre 1949, avvenne ad iniziativa della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati (Camera, Doc. n. 505-A), la quale lo giustificò con l'opportunità che la deduzione o assorbimento operasse per tutto il periodo normale di pagamento dell'imposta patrimoniale, scadente — appunto — il 31 dicembre 1949.

« Come aveva esattamente osservato nella sua relazione la Commissione finanze e tesoro del Senato, per stabilire il periodo per il quale si applica la deduzione o assorbimento, non può valere che un criterio empirico, « il quale tenga conto in concreto, con giudizio necessariamente approssimativo, di un minimo di tempo sufficiente a permettere una certa ripresa dei patrimoni colpiti ».

« Questo criterio, come risulta da quanto premesso, è stato identificato tenendo presente la data di scadenza del periodo normale di pagamento dell'imposta patrimoniale, ed appare, perciò, serio e giustificato.

« La proposta di allungamento di detto termine, basata sul fatto che gli accertamenti d'imposta patrimoniale sono tuttora in via di espletamento, tenderebbe a modificare il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

criterio anzidetto. Se si considera, però, che l'obbligazione di corrispondere l'imposta straordinaria nasce dalla situazione esistente ad una data fissa, come fisso è, nel sistema della legge, il biennio 1948-49, previsto per il pagamento in via normale, se ne trae la conclusione che non si potrebbe allungare il periodo in cui opera la deduzione o assorbimento, non essendo, a tale effetto, rilevanti l'epoca dell'accertamento definitivo e le modalità di pagamento prescelte.

« A tale fine giova inoltre precisare che il principio dell'assorbimento previsto dal su menzionato articolo 4, se pure trovò parzialmente la sua giustificazione in motivi pratici relativi al pagamento delle due imposte, si fonda in realtà su un'altra e ben diversa considerazione di politica economica e fiscale; quella, cioè, di impedire che entro breve periodo di tempo un duplice diritto d'imposizione sorgesse, a favore dello Stato e sul medesimo patrimonio, per effetto di due tributi diversi. In altre parole scopo della norma non fu, in prima linea quello di distanziare le date di pagamento, ma quello di distanziare i termini entro i quali sul medesimo complesso di beni, possono sorgere due distinte obbligazioni di imposta.

« E ciò al fine di evitare che il simultaneo aggravio potesse compromettere l'esistenza stessa dei patrimoni colpiti o eccessivamente ridurre le proporzioni e di permettere che tra l'una e l'altra imposizione decorresse, in ogni caso, un congruo periodo di riassetto.

« Che il primo dei due fini enunciati sia — nonostante la sua innegabile importanza pratica — soltanto una conseguenza del secondo è dimostrato anche dal fatto che, mentre è facile precisare il momento del sorgere di un'obbligazione d'imposta, (che è, secondo la prevalente dottrina, quello in cui vengono a riunirsi in una determinata fattispecie i presupposti da cui la legge fa dipendere l'applicazione del tributo, prescindendosi non solo dalla liquidazione e dal pagamento, ma anche dall'esistenza di un accertamento a carico del singolo contribuente), non altrettanto facile è fissare i termini entro cui ne viene eseguito il pagamento. Pertanto il legislatore non poteva fissare un generale limite di tempo alla prevista concessione se non tenendo conto della data certa di cui disponeva, cioè quella del 28 marzo 1947, data alla quale l'imposta sul patrimonio faceva riferimento. Questo criterio, che emerge chiaramente dal testo governativo a suo tempo presentato alle Camere — il quale stabiliva

che la deduzione per assorbimento operasse entro i tre anni successivi al 27 maggio 1947 — fu in seguito integrato, ma non sostituito, da altre considerazioni attinenti alla facilitazione del pagamento, nel senso che si volle prorogare il periodo di validità del beneficio in modo da farne coincidere il termine con la data di scadenza del periodo normale di pagamento dell'imposta patrimoniale.

« D'altra parte, all'epoca della discussione parlamentare dell'attuale testo unico sull'imposta patrimoniale, l'andamento degli accertamenti definitivi di questo tributo era ben noto alle Camere, tanto è vero che se ne fa cenno nelle relazioni presentate alle due Assemblee dalle rispettive Commissioni per le finanze e il tesoro. Ciò non soltanto vale ad escludere l'opportunità di riesaminare una situazione già a conoscenza degli organi legislativi in sede di approvazione dell'articolo 74 del testo unico citato e di fissazione del termine del 31 dicembre 1949, ma è una conferma di quanto più sopra enunciato, che cioè le Camere, nel contemperare i principi seguiti dall'Amministrazione, con le esigenze empiriche del pagamento dei tributi, non vollero giungere alle estreme conseguenze di sostituire queste ultime ai primi e di modificare quindi sostanzialmente le originarie finalità del provvedimento.

« Se a quanto già esposto si aggiunga che, ad agevolare il pagamento dei due tributi, sono concesse dilazioni, che, per l'imposta patrimoniale, possono giungere fino al 1955 (articolo 52 del decreto presidenziale 9 maggio 1950, n. 203) e, per quella sul valore globale dell'asse ereditario fino a sei anni della scadenza del termine normale per il pagamento dell'imposta principale e di eguale periodo dalla definizione del procedimento di valutazione per quella complementare (articolo 65 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3270) — ancor più convincenti appaiono i motivi che inducono questo Ministero ad opporsi a qualsiasi ritocco della vigente legislazione — allo scopo, già assicurato dai provvedimenti su menzionati, di rendere più facilmente sopportabile il carico tributario. A scartare una soluzione siffatta vale inoltre l'ovvia considerazione che, ove essa venisse accolta, si creerebbe, per tutto il periodo di liquidazione dell'imposta patrimoniale, una esenzione totale o parziale, dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario; il che mentre sarebbe in netto contrasto con i principi restrittivi adottati nel testo unico, non gioverebbe nemmeno ad eliminare del tutto le sperequazioni lamentate.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

« Quanto alla sperequazione fra il trattamento delle successioni apertesi entro il 31 dicembre 1949 e quelle apertesi in seguito, va osservato che simili disparità si hanno ogni qualvolta la legge necessariamente pone, per il godimento di determinati benefici, un limite di tempo. Nel caso in esame, poi, la fissazione del termine del 31 dicembre 1949 (che dista di due anni e 9 mesi circa dalla data di riferimento dell'imposta patrimoniale) è ragionevole e congrua anche agli effetti del riassetto dei patrimoni, di cui si è parlato più innanzi, in quanto, anche in mancanza dell'accertamento e del conseguente pagamento dell'imposta, il contribuente, già a conoscenza dell'onere gravante sui propri beni fin dal giorno del sorgere dell'obbligazione tributaria, ha avuto tutto il tempo di prepararsi all'adempimento dei relativi doveri fiscali e di approntare i mezzi a ciò necessari, prendendo nei riguardi del suo patrimonio le disposizioni da lui giudicate più opportune per evitare l'assorbimento di buona parte di esso.

« Per le suesposte considerazioni non si ritiene che possa modificarsi l'articolo 74 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, nel senso proposto ».

Il Ministro
VANONI.

CASSIANI, CASALINUOVO, LARUSSA E CARRATELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga opportuno (nell'interesse dello Stato che ne finanzia la esecuzione) ordinare con urgenza al Genio civile di Catanzaro che l'edificio dell'Associazione per gli interessi del Mezzogiorno, destinato a ospitare i mutilati di guerra, non venga costruito sull'area donata dal marchese Enrico Gagliardi all'Associazione predetta, ma su altra area più idonea gratuitamente offerta dal comune di Pizzo.

« Per sapere inoltre se l'area prescelta dal Genio civile su di un appiccio franoso sia tra quelle tassativamente escluse dalle leggi speciali sui comuni colpiti dai terremoti tra i quali è compreso il comune di Pizzo.

« Per sapere, infine, se il Genio civile percludere le eventuali opposizioni, abbia emesso — contrariamente al disposto della legge — di sottoporre all'esame dell'autorità comunale di Pizzo il prescritto certificato attestante l'idoneità del terreno prescelto e se ne abbia ottenuto autorizzazione a costruire ».

RISPOSTA. — « La situazione di fatto prospettata è alquanto diversa dalla realtà delle

cose, in quanto non si tratta di costruire in uno od altro luogo un determinato edificio, ma solo dei lavori di ricostruzione del palazzo ex Gagliardi, sito in Pizzo Calabro, e di proprietà dell'Associazione nazionale interessi del Mezzogiorno d'Italia.

« Tale ricostruzione a seguito dei danni provocati dai bombardamenti aerei e dalle truppe di passaggio, avviene nello stesso luogo nel quale l'edificio sorge da oltre un secolo.

« La ricostruzione, pur interessando la maggior parte dello stabile, non ne investe, però, la totalità in quanto quasi tutta la parte dell'edificio più prossimo all'appiccio, presentando le murature buone condizioni di stabilità e conservazione, verrà riutilizzata.

« Comunque, il suolo sul quale sorge il fabbricato in questione, come quasi tutto il lato dell'abitato di Pizzo esposto a sud-ovest, è stato ritenuto dal competente ufficio del Genio civile, ai fini dell'articolo 7 del decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, sufficientemente resistente per potere ancora ospitare l'ex fabbricato Gagliardi.

« Circa, poi, l'asserzione che l'ufficio del Genio civile di Catanzaro avrebbe ommesso di sottoporre all'esame dell'autorità comunale il certificato attestante l'idoneità del terreno prescelto, si deve anzitutto ripetere che l'ufficio stesso non ha prescelto alcuna area, dato che ricostruisce in sito.

« D'altronde, durante tutto il periodo della sospensione dei lavori, avutasi dall'aprile 1949 al giugno 1950, nessuna opposizione è stata fatta dall'Amministrazione comunale, la quale, pure in sede di consegna dei lavori, aveva partecipato alla ricognizione del fabbricato.

« Solamente il 17 novembre 1950 fu trasmessa al Provveditorato una deliberazione in data 10 novembre 1950 con la quale il Consiglio comunale di Pizzo decideva, tra l'altro:

1°) di chiedere al Sovrintendente alle antichità di sottoporre a tutela, a norma di legge, l'area risultante dalla demolizione dell'ex Palazzo Gagliardi;

2°) di chiedere all'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno di aderire al desiderio della cittadinanza accettando di costruire l'edificio in questione su altro sito offerto dal comune.

« Il Provveditorato, aderendo alle richieste verbalmente fatte dalle autorità di Pizzo, con foglio 25283 del 24 novembre 1950, inviato per conoscenza anche alla prefata Associazione ed alla Sovrintendenza, ordinò all'Ufficio del Genio civile di Catanzaro di sospen-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

dere temporaneamente i lavori in attesa della definizione della questione.

« Successivamente, con foglio n. 52440 del 5 dicembre 1950, la prefettura di Catanzaro, nel trasmettere copia di una lettera in pari data inviata al sindaco di Pizzo, pregava il Provveditorato di disporre la ripresa dei lavori, dato che la ripetuta Associazione non aveva aderito alla richiesta del comune di Pizzo e considerato che, nella specie, non erano applicabili le disposizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze ponoramiche.

« A seguito di ciò il predetto Provveditorato, con foglio n. 27101 del 9 dicembre 1950, ordinò al Genio civile la ripresa dei lavori ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CERAVOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblici.* — « Per conoscere se, in attesa della riforma della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari, non intenda provvedere al prolungamento del servizio, sotto forma almeno di interinato, oltre i 65 anni di età, per quei sanitari che non avessero raggiunto il massimo della pensione.

« Ciò perché la circolare n. 20400 L.G. del 27 maggio 1950, ribadendo in parte quanto era stato disposto con la circolare del 2 gennaio 1947, n. 3.9.3558, disponeva che i sanitari condotti, che, collocati a riposo in applicazione dell'articolo 76 del testo unico delle leggi sanitarie per avere compiuto i 65 anni di età, non avessero maturato il diritto massimo della pensione, fossero trattenuti in servizio, con criterio provvidenziale a favore di una categoria di benemeriti, che avevano speso con il sacrificio della giovane età la loro preziosa attività professionale.

« La stessa circolare al capoverso *b)* derogava dalla norma per coloro che a 65 anni avevano compiuto il periodo di 40 anni di servizio utile, senza peraltro significare che tale periodo dovesse essere valutato senza il computo degli anni eventualmente riscattati.

« Nessun beneficio, pertanto, ne deriverebbe a coloro che, avendo compiuto 65 anni e raggiunto, con il riscatto, i 40 di servizio, verrebbero ad essere congedati con la pensione di lire 208.500 (tabella A 1949) che è quasi la metà del limite massimo stabilito.

« L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se, per evitare sperequazioni derivanti da erronee interpretazioni o particolarismi di

persona, l'Alto Commissariato non intenda di richiamare l'attenzione dei prefetti per il più rigoroso ossequio delle norme diramate con la circolare 2 gennaio 1947, modificando nel contempo il paragrafo *b)* della seconda circolare, che renderebbe illusorio in alcuni casi il beneficio concesso se, nel computo dei 40 anni, si dovesse tener conto anche dei 6 anni riscattati ». (4351).

RISPOSTA. — « Con circolare 2 gennaio 1947, n. 1, questo Alto Commissariato impartiva istruzioni alle prefetture perché intervenissero presso le Amministrazioni comunali allo scopo di ottenere che i sanitari condotti collocati a riposo per aver compiuto 65 anni di età, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle leggi sanitarie, fossero trattenuti in servizio come interim sino al 70° anno di età, e ciò per dar loro la possibilità di conseguire un migliore trattamento di quiescenza.

« Con circolare 27 maggio 1950, n. 63, si confermavano le istruzioni impartite con la precedente circolare, precisando però che il trattenimento in servizio sino al 70° anno di età riguardava i sanitari collocati a riposo per raggiunti limiti di età, che non avessero ancora compiuto 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione.

« Al riguardo si rileva che i sanitari condotti collocati a riposo con 65 anni di età e 40 di servizio, di cui parte riscattati, non raggiungono il massimo della pensione e perciò propone che nel computo degli anni di servizio, ai fini dell'applicazione del beneficio suindicato, non si tenga conto di quelli riscattati.

« Premesso che la materia delle pensioni dei sanitari degli enti locali rientra nella competenza del Ministero del tesoro, questo ufficio non comprende perché il servizio riscattato non debba valere alla pari di quello prestato in condotta. Comunque consta anche a quest'Ufficio che i sanitari condotti con 65 anni di età e 40 di servizio non raggiungono il massimo della pensione e, sotto questo aspetto, potrebbe giustificarsi anche per costoro il trattenimento in servizio sino al 70° anno di età, in attesa della riforma in corso delle pensioni dei sanitari medesimi. Un allargamento peraltro, dei limiti fissati con la circolare del 1950, sia pure inteso a ripristinare quelli contenuti nella circolare del 1947, potrebbe apparire inopportuno, pervenendo numerose istanze perché i posti occupati dai sanitari condotti collocati a riposo siano messi subito a concorso, onde alleviare la disoccupazione dei giovani laureati, specie veterinari.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

« Per quanto concerne l'altra parte della richiesta e cioè se questo A.C.I.S. intenda richiamare l'attenzione dei prefetti « per il più rigoroso ossequio delle norme diramate con la circolare 2 gennaio 1947 », si fa presente che ciò non solo si è fatto con la circolare del maggio 1950, ma viene fatto ogni volta che se ne presenta l'occasione intervenendo anche presso le prefetture in tutti i casi segnalati, perché facciano pressione sulle Amministrazioni comunali onde si attengano ai criteri di cui alle citate circolari. E da tener presente però — come più volte si è dovuto rilevare — che detti criteri non costituiscono « norme » nel senso tecnico della parola.

« Infatti, stante il preciso disposto dell'articolo 76 del testo unico delle leggi sanitarie, che impone alle Amministrazioni comunali il collocamento a riposo dei sanitari condotti che abbiano raggiunto i 65 anni di età, questo Alto Commissariato non può che limitarsi a raccomandare alle Amministrazioni stesse di trattenerli in servizio come interini per ragioni puramente contingenti, connesse alla modicità delle attuali pensioni dei predetti sanitari ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se intenda o meno accogliere il fervido voto dell'Amministrazione comunale di Macchiavalfortore (Campobasso) per la sollecita esecuzione di lavori di bonifica del Torrente Troncarello per evitare ulteriori danni ai poveri laboriosi agricoltori del posto ». (4342).

RISPOSTA. — « Il torrente Troncarello, affluente del Fortore, rispetto agli altri corsi di acqua compresi nel perimetro del bacino montano del detto fiume, viene a trovarsi fra gli ultimi in ordine d'importanza, oltre che per la modesta superficie del bacino imbrifero, per il fatto che le sue acque sfociano nel Fortore quando questo entra nella regione collinare del territorio.

« D'altra parte, nel programma delle sistemazioni idraulico-forestali da effettuarsi nel decennio 1950-59 e da finanziare con i fondi della Cassa del Mezzogiorno, in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono previsti interventi nel bacino del Fortore, per la parte ricadente in provincia di Campobasso, per un importo complessivo di lire 90.000.000, ma nessuna previsione di spesa è stata fatta per opere da eseguire nel primo anno.

« Così stando le cose, il voto dell'Amministrazione comunale di Macchiavalfortore sarà tenuto presente in occasione della progettazione dei lavori interessanti il bacino suddetto, e da eseguire nel prossimo esercizio 1951-52 ».

Il Ministro
SEGNI.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritenga di concedere al comune di Pietracupa (Campobasso) un congruo contributo per le spese che giornalmente quel comune ha sopportato e sopporta per approvvigionamento di acqua potabile con una cisterna fornita dal comando vigili del fuoco di Campobasso presso il comune di Frosolone (distante oltre venti chilometri) ». (4361).

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato nel settembre 1950, rendendosi conto delle difficoltà in cui era venuta a trovarsi l'Amministrazione del comune di Pietracupa, per assicurare l'approvvigionamento idrico alla popolazione del comune stesso, nel corso dei mesi estivi, ha concesso a tal fine un contributo di lire 200.000.

« Questo Alto Commissariato assicura comunque che la possibilità di erogare un ulteriore contributo potrebbe venir esaminata nella prossima estate, qualora ricorrano i motivi che ne hanno determinato la concessione effettuata lo scorso anno ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alla necessità di ripristinare la briglia-galleria, portante la condotta dell'acquedotto comunale di Poggio Sannita (Campobasso) che, a seguito di sofferte erosioni, ha ora una stabilità del tutto precaria ». (4409).

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato, reso edotto dal prefetto di Campobasso delle precarie condizioni di stabilità della briglia-galleria sul torrente Verrino, nel cui interno passa la tubatura dell'acquedotto del comune di Poggio Sannita, ha vivamente interessato in merito il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale urbanistica ed opere igieniche) nella cui esclusiva competenza rientra la concessione del finanziamento per i lavori necessari ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

COLITTO. — *Al Ministro senza portafoglio Campilli.* — « Per conoscere quando potranno avere inizio i lavori progettati per la sistemazione valliva del torrente Rio, che attraversa una zona del territorio di Roccapipirozzi, frazione del comune di Sesto Campano (Campobasso), spesso allagandola e devastandola. Tale zona ricade nel comprensorio di bonifica della piana di Venafro ». (4868).

RISPOSTA. — « Nella richiesta di cui sopra vengono chieste notizie circa le epoche nella quale potranno avere inizio i lavori per la sistemazione valliva del torrente Rio, in territorio di Roccapipirozzi.

« Poiché sotto il nome di Rio sono indicati vari corsi d'acqua torrentizi interessanti il comprensorio di bonifica della Piana di Venafro, sarebbe stata opportuna una maggiore precisazione al riguardo.

« Tuttavia se, come si ha motivo di ritenere, si intende fare riferimento alla sistemazione del Rio Fonte Franca, che è il più importante e rovinoso della piana di Sesto Campano, sotto Roccapipirozzi, si informa che il progetto dei lavori per la sistemazione del suddetto torrente, nel tratto tra la strada San Nazario e la confluenza con il Rava-San Bartolomeo, fu approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno sin dal 21 febbraio 1951 e fu autorizzato il Consorzio ad esperire la gara per l'appalto. Poiché le offerte presentate in questa sede sono state soltanto con richieste di aumento sui prezzi di capitolato, non è stato possibile procedere all'aggiudicazione dell'opera, e la questione sarà sottoposta alle decisioni del Consiglio d'amministrazione della Cassa nella sua prossima adunanza.

« Se invece, voglia intendersi il Rio San Bartolomeo, la Cassa potrà autorizzare l'esecuzione delle opere non appena sarà stata svolta, con esito favorevole, l'istruttoria sul progetto per il completamento della sistemazione del corso di acqua, recentemente predisposto dal Consorzio.

« Qualora, invece, il sollecito riguardi la esecuzione di lavori in altro dei torrenti che scendono dalle pendici di Roccapipirozzi, si fa presente che un eventuale intervento della Cassa per il Mezzogiorno è subordinato ad un provvedimento di ampliamento dell'attuale comprensorio di bonifica con l'inclusione di quella zona (provvedimento che, come è noto, rientra nella specifica competenza dei Ministeri del tesoro e dell'agricoltura e foreste), nonché alla eventuale modifica del piano decennale da deliberarsi, a norma della legge

10 agosto 1950, n. 646, dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ».

Il Ministro
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro senza portafoglio Campilli.* — « Per conoscere se è vera la notizia che si sta progettando la costituzione di un ente per la gestione dell'acquedotto molisano ed insieme di quello campano e se non ritiene opportuno dare, con spirito veramente democratico, cognizione a tutti i rappresentanti politici ed alle autorità amministrative locali interessate di tale progetto, perché possano tutti serenamente esaminarlo, evitando in ogni modo i fatti compiuti ». (4923).

RISPOSTA. — « L'acquedotto molisano-campano, che deve utilizzare le sorgenti del Biferno (in provincia di Campobasso) e quelle del Torano e del Maretto (in provincia di Caserta), costituisce una delle opere di maggiore importanza tra quelle che la Cassa per il Mezzogiorno è chiamata ad attuare per lo sviluppo economico e sociale delle zone che dall'acquedotto stesso saranno servite. Si tratta, infatti, di un acquedotto che dovrà assicurare il rifornimento idrico a 70 comuni della provincia di Napoli, a 64 della provincia di Caserta ed a 79 della provincia di Campobasso.

« Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nell'includere detto acquedotto nel piano generale delle opere, alle quali la Cassa deve provvedere, non poteva non preoccuparsi della necessità di assicurare l'organica esecuzione dell'opera, nonché la manutenzione ed il buon funzionamento di essa nel successivo periodo di esercizio.

« Sono stati perciò disposti studi per vedere quale sia la soluzione migliore per il raggiungimento di tali fini, ed è parso che il partito più conveniente possa essere quello di creare un ente interregionale, sul tipo di altri già esistenti e che hanno dato buona prova.

« Dell'opportunità di una siffatta soluzione si fece già un cenno in una riunione tenuta nell'ottobre 1950 presso la prefettura di Napoli con i rappresentanti delle Deputazioni provinciali, del comune di Napoli e dei Consorzi degli acquedotti molisano e casertano.

« Gli studi già avviati non sono stati ancora completati. Essi concretandosi dovrebbero dar luogo alla redazione di un disegno di legge, sentite, ove occorra, anche le eventuali considerazioni e proposte delle autorità locali.

Il Ministro
CAMPILLI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

COLITTO. — *Al Ministro senza portafoglio Campilli.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non è stata ancora accolta la domanda, avanzata in conformità dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, dal consorzio per l'acquedotto del Molise, di concessione della esecuzione dei lavori di costruzione dell'acquedotto molisano (ramo destro e ramo sinistro), nonostante che tale consorzio avesse adottato deliberazione, su richiesta della Cassa per il Mezzogiorno, in data 15 novembre 1950, superiormente approvata, per il perfezionamento della organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio stesso, ed ha, invece, essa Cassa proceduto direttamente ad appalti — che sono stati, peraltro, annullati per irregolarità formali -- nonostante che ripetutamente si sia affermato che la Cassa non intende appesantire la sua attività, procedendo direttamente ad appalti ». (4924).

RISPOSTA. — « Il progetto dell'acquedotto molisano di destra è un progetto di massima non ancora approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e non può pertanto ancora costituire base di concessione per la esecuzione dei lavori.

« Per l'acquedotto molisano di sinistra è pervenuto alla Cassa per il Mezzogiorno un progetto esecutivo di un primo lotto per l'ammontare di lire 1.686.000.000, che avrebbe dovuto essere di modifica a precedente elaborato, su cui si era espresso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Dall'esame fattone è però risultato che il progetto stesso non era stato completato e modificato secondo i suggerimenti e le precisazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che, mentre richiedeva ulteriori accurati studi al fine del migliore funzionamento e della maggiore economicità di costruzione di alcuni tronchi dell'acquedotto, non poteva costituire base di appalto per le incongruenze e le inesattezze delle sue varie parti.

« Per non ritardare ulteriormente l'inizio dei lavori da cui tanti benefici si attende una numerosa popolazione, fu provveduto a stralciare dal progetto stesso un primo gruppo di opere i cui elementi di progetto consentivano di predisporre in tempo relativamente breve gli atti di appalto.

« A detto appalto ha provveduto direttamente la Cassa per il Mezzogiorno avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, per le seguenti sostanziali ragioni:

1°) per la necessità di coordinare i lavori appaltati alle risultanze degli studi che

la Cassa per il Mezzogiorno ha in corso per il perfezionamento del progetto dei tronchi a valle;

2°) perché, per l'importanza dell'opera che interessa tre provincie della Campania, si sta studiando la opportunità di costituire un apposito ente per la costruzione e gestione dell'acquedotto molisano-campano ».

Il Ministro
CAMPILLI.

DE' COCCI. — *Ai Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.* — « Per conoscere se siano al corrente che ingenti somme in valuta pregiata siano state trasferite illegalmente all'estero sulla base di licenze di importazione regolarmente emesse dal competente Ministero e utilizzate, con valuta messa a disposizione dall'Ufficio italiano dei cambi, esclusivamente per l'espatrio di capitali senza alcuna correlativa importazione di merci.

« L'interrogante, pertanto, chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero intendano adottare sia perché vengano predisposti gli opportuni accertamenti e prese le necessarie sanzioni a carico dei responsabili, sia perché vengano applicate nel modo più rigido le recenti disposizioni concernenti l'obbligo della preventiva presentazione dei documenti di carico per lo svincolo all'estero delle aperture di credito effettuate dagli importatori italiani. Ciò allo scopo di evitare, nell'attuale delicato momento e per il futuro, la continuazione del doloroso e dannoso fenomeno ». (Già orale 2129).

RISPOSTA. — « Il Ministero del commercio estero è al corrente di illeciti valutari consistiti nel trasferimento all'estero di valuta pregiata senza la corrispettiva importazione di merci in Italia; illeciti emersi proprio a seguito di accertamenti predisposti dal Ministero stesso e di indagini condotte dal suo nucleo di polizia tributaria e dal Servizio ispezioni dell'Ufficio italiano dei cambi con il concorso della pubblica sicurezza e del nucleo della Guardia di finanza del Ministero delle finanze.

« Dette operazioni, che peraltro ancora proseguono, hanno dato buon esito e pertanto è stato provveduto ad elevare i verbali di accertamento a carico dei trasgressori, ai quali saranno irrogate dal Ministero del tesoro le sanzioni amministrative previste dalle leggi in vigore, su conforme parere dell'apposita Commissione consultiva, soggiungendo che nei casi più gravi in cui, unitamente all'ille-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

cito valutario, sono stati accertati reati di falso o di falsificazione di documenti, è stato proceduto alla denuncia alla competente autorità giudiziaria per le sanzioni di carattere penale.

« Per ciò che concerne i trasferimenti all'estero di valuta pregiata, l'Ufficio italiano dei cambi ha, fin dallo scorso ottobre, disciplinato in maniera molto più rigorosa i pagamenti stessi stabilendo tra l'altro che le banche agenti possano disporre pagamenti anticipati o aperture di credito utilizzabili contro documenti diversi da quelli rappresentativi della merce, solo previo esame ed approvazione dell'Ufficio dei cambi ».

*Il Sottosegretario di Stato
CLERICI.*

DE' COCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere:

1°) se risponde a verità che in varie città d'Italia numerosi alloggi per i lavoratori costruiti a cura del Comitato I.N.A.-Casa ultimati da vari mesi sono ancora disabitati, con deterioramento spesso grave specialmente negli accessori, in attesa che le competenti commissioni locali designino gli assegnatari;

2°) se non intenda sollecitare le suddette Commissioni perché conducano a compimento al più presto possibile il loro lavoro e non intenda rivedere i criteri e le procedure fino ad oggi stabilite per l'assegnazione degli alloggi, in particolare consentendo la presentazione per il futuro delle domande per l'assegnazione degli alloggi medesimi soltanto a coloro che si trovano in particolari condizioni di disagio e di bisogno ». (4534).

RISPOSTA. — « Effettivamente in alcune località le operazioni di formazione delle graduatorie e di assegnazione degli alloggi hanno richiesto molti mesi, ritardando la consegna degli alloggi stessi.

« Ciò non di meno, salve rarissime eccezioni, non si sono avuti danni ai fabbricati, la cui custodia spetta all'impresa appaltatrice fino al collaudo e viene sempre assicurata dalla gestione I.N.A.-Casa fino alla consegna all'Ente amministratore e quindi agli assegnatari.

« I ritardi lamentati si riferiscono ad alloggi costruiti nel piano sperimentale e sono quasi sempre dovuti alla difficoltà di risolvere casi controversi.

« Gli organi responsabili del piano di costruzione hanno disposto che la pubblicazione dei bandi avvenga entro 60 giorni dal termine della data di consegna dei lavori, consentendo

di completare le operazioni di assegnazione prima che gli alloggi siano ultimati.

« Si può, inoltre, assicurare che quelle Commissioni provinciali, le quali siano in ritardo nell'espletamento delle loro funzioni, sono state ripetutamente sollecitate ed il loro compito è stato facilitato fornendo loro norme dettagliate sul modo di procedere nell'esame delle domande e nella formazione delle graduatorie.

« Per quanto concerne i criteri per la presentazione delle domande e per l'assegnazione degli alloggi, si osserva che gli stessi sono stabiliti dalle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, e, pertanto, non sembra possibile limitare comunque la presentazione delle domande, essendo questo un diritto che spetta al lavoratore contribuente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 delle norme suddette.

« D'altra parte, dopo una prima classificazione, l'istruttoria viene limitata ad un gruppo di domande solitamente di poco superiore a quello degli alloggi da assegnare.

« Si segnala, infine che, in seguito alle difficoltà rilevate nelle prime assegnazioni, allo scopo di ottenere che i criteri di preferenza per l'assegnazione siano determinati in modo più preciso, questo Ministero sta provvedendo ad una modifica dell'articolo 37 del regolamento, la quale consentirà, tra l'altro, maggiore celerità nella classificazione delle domande ».

*Il Ministro
MARAZZA.*

DI DONATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, di fronte alle insistenti richieste della popolazione e degli organismi interessati, non ritenga opportuno l'invio sul posto di un funzionario, allo scopo di meglio rendersi conto della necessità e della utilità della sistemazione e statizzazione della strada litoranea Manfredonia-Margherita di Savoia-Barletta.

« Tale strada interessa circa 20 comuni della provincia di Foggia e centri importanti per economia e per popolazione di quella di Bari, per cui il rimandarne la sistemazione e la statizzazione pregiudicherebbe notevolmente gli interessi delle due provincie ». (4065).

RISPOSTA. — « Si osserva che la strada Barletta-Margherita di Savoia non ha le caratteristiche richieste dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per essere classificata fra le strade statali, mentre la strada

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

Margherita di Savoia-Ponte Ofanto possiede invece le caratteristiche richieste per la possibile classifica.

« Senonché, in base ad accordi in corso fra i Ministeri interessati, tutta la litoranea Bartolotta-Margherita di Savoia-Ponte Ofanto rientrerebbe in un gruppo di strade che dovrebbero essere depolverizzate dall'A.N.A.S. per conto della Cassa del Mezzogiorno e che, quindi, con apposito provvedimento legislativo dovrebbero essere classificate fra le strade statali.

« Allo stato delle cose non si rende quindi necessario adottare un provvedimento legislativo separato per la classificazione fra le statali del tratto Margherita di Savoia-Ponte Ofanto ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GABRIELI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per riparare alla grave disparità di trattamento usato dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza verso una categoria di impiegati di Roma, statali e parastatali, ai quali sono stati concessi in semplice locazione, senza diritto a riscatto, con canone mensile da lire 19.000 in su, alcuni alloggi che ad altri impiegati, invece sono stati assegnati per lire 12.000 mensili e con diritto a riscatto nel termine di 35 anni ». (4954).

RISPOSTA. — « La Direzione generale degli istituti di previdenza, che amministra le Casse di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, è stata autorizzata, con provvedimenti legislativi, ad investire, tra l'altro, il patrimonio delle Casse anche in costruzione ed acquisto di beni immobili, fino al limite dei tre decimi del patrimonio di ciascuna Cassa. Scopo degli investimenti immobiliari è quello di assicurare una maggiore stabilità nel patrimonio delle Casse, si da garantirlo da eventuali oscillazioni del valore della moneta, e di permettere agli Istituti di poter sempre più migliorare il trattamento di quiescenza degli iscritti. Per raggiungere questo fine di carattere generale l'Amministrazione deve inoltre cercare di ottenere dagli investimenti patrimoniali il maggior reddito possibile; non può quindi, senza venir meno alle sue finalità, svolgere un'attività immobiliare che abbia per scopo di assegnare a categorie meno abbienti appartamenti in vendita, oppure in locazione a prezzi troppo miti.

« A seguito delle disposizioni di legge di cui sopra, l'Amministrazione ha dato inizio,

da qualche anno ad un ampio programma di acquisti immobiliari, ma solo ora ha potuto organizzare il necessario ufficio tecnico-amministrativo che potesse provvedere a tutti gli adempimenti necessari, ed in special modo alla gestione, complessa e delicata, degli immobili.

« Pertanto, il Consiglio di amministrazione degli Istituti, nella prima fase dell'attività immobiliare, venne nella determinazione di concedere a riscatto due immobili acquistati ad uso abitazione, trattandosi di immobili con caratteristiche nettamente popolari, e che naturalmente richiedevano continua costosa manutenzione. Ora che l'Amministrazione si è attrezzata per la gestione di immobili anche di valore rilevante, il Consiglio di Amministrazione ha dato precise direttive perché, in conformità alle finalità degli Istituti, gli acquisti successivi venissero destinati solo in locazione dovendo gli immobili acquisiti restare a far parte del patrimonio delle Casse.

« Per quanto riguarda la lamentata disparità nel pagamento, si fa osservare che essa non sussiste se si tien conto che trattasi da un lato di affitto, dall'altro di riscatto, e che tra questi termini non è possibile un confronto. Le quote di ammortamento, nel caso specifico, poi, sono inferiori soprattutto perché si riferiscono a due stabili, come sopra cennato, aventi caratteristiche nettamente popolari, e non signorili, acquistati un anno prima, e quindi di costo minore. A ciò si aggiunge che il tasso di ammortamento è al netto delle spese di manutenzione, amministrazione, carichi fiscali, assicurazione, ecc., che gravano, a parte, sugli acquirenti. Inoltre è da tener presente che i piani di ammortamento prevedono la restituzione del capitale — che quindi torna nel ciclo degli investimenti — mentre nel caso della locazione il capitale investito rimane immobilizzato nell'immobile, e gli interessi debbono essere calcolati sempre sull'intero capitale.

« Si fa comunque notare che i canoni di locazione richiesti dall'Amministrazione, sono sensibilmente inferiori a quelli praticati sul mercato per lo stesso genere di costruzioni ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

GRIFONE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se ritenga equo negare, come sta accadendo ad Avellino, la maggiorazione del 50 per cento della indennità di centro si-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

nistrato a quanti, dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, sono venuti ad abitare ad Avellino dopo il 10 giugno 1940 ». (4814).

RISPOSTA. — « Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 547, esclude l'aumento del 50 per cento sulla indennità giornaliera di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, soltanto per il personale che sia domiciliato o dimorante da data anteriore all'11 giugno 1940 in un centro al quale si sono applicate le provvidenze in oggetto.

« Al personale che vi sia trasferito dopo l'11 giugno 1940 la suddetta maggiorazione del 50 per cento spetta senz'altro.

« Può peraltro verificarsi il caso in cui detto personale sia tornato a dimorare nel centro sinistrato dopo un periodo di sfollamento obbligatorio, durante il quale tutti gli uffici del centro siano stati dislocati in altri centri vicini ove il relativo personale ha prestato servizio.

« In tal caso questo Ministero ha avuto già occasione di esprimere il parere che non possa applicarsi il divieto sancito dal surrichiamato secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 547.

« Infatti il totale sgombero del centro sinistrato dagli uffici e dai cittadini, avvenuto durante le operazioni belliche, ha annullato la circostanza della dimora preesistente agli eventi bellici ed ha posto tutto il personale nella medesima condizione col ritorno nella originaria sede di servizio.

« Nel caso particolare, con telegramma n. 05265/101342 del 27 febbraio scorso, diretto al prefetto ed all'Intendente di finanza, fu disposto per il centro di Avellino, l'applicazione della maggiorazione del 50 per cento sull'indennità stabilita dall'articolo 2 del citato decreto n. 18, della quale possono beneficiare anche i dipendenti statali dimoranti da data anteriore all'11 giugno 1940, qualora ricorrano le summenzionate circostanze accertate dalle autorità locali ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

GUI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga necessario considerare con favore la possibilità di sostituire il calcare di Istria, delle cave oggi possedute dalla Jugoslavia, con la pietra delle migliori cave di trachite dei colli Euganei nelle opere di difesa marittima da eseguirsi sul litorale veneto. Si fa presente che, oltre agli innegabili vantaggi per l'economia nazionale, la so-

stituzione ne offrirebbe pure di tecnici, come dimostra la relazione dell'Istituto di mineralogia e petrografia dell'Università di Padova ». (4960).

RISPOSTA. — « Il calcare d'Istria è la pietra naturale tradizionale che l'esperienza plurisecolare ha confermato come la più adatta e la più conveniente per le opere di difesa marittima, non solo nel litorale veneto, ma su tutto l'Alto Adriatico.

« La pietra trachitica degli Euganei, le cui cave sono più vicine, non è adatta per tali opere, perché soggetta agli aggressivi dell'acqua marina; inoltre, le cave non sono attrezzate per la produzione e per il trasporto ai luoghi di carico di grossi massi, quali sono richiesti per la esecuzione di opere marittime di difesa. Infine, i trasporti terrestri risulterebbero più costosi di quelli diretti marittimi e, in ogni caso, esigerebbero l'imbarco dei massi su natanti, appositamente attrezzati, dal punto di arrivo in terraferma più prossimo al sito di impiego, ed il successivo trasporto in opera.

« Per le accennate considerazioni di carattere tecnico ed economico non si ritiene di poter aderire alla richiesta ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

LEONE-MARCHESANO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non credano necessario che i latitanti politici che non hanno creduto opportuno di costituirsi, per subire un processo davanti alle Corti di assise straordinarie, da tempo soppresse, possano ora costituirsi alle autorità in libertà provvisoria. Se il problema dei latitanti politici si vuole risolvere, occorre, da parte del Governo, un grande gesto di umanità e di comprensione che l'interrogante vivamente domanda ». (4964).

RISPOSTA. — « Si comunica che nessun motivo logico, giuridico e di equità giustificerebbe un provvedimento che, modificando l'articolo 253 del Codice di procedura penale relativo alla obbligatorietà del mandato di cattura per determinati delitti, consentisse la concessione della libertà provvisoria agli imputati di collaborazionismo tuttora latitanti.

« Si rammenta che la Camera — in sede di discussione della legge di delega per la concessione d'indulto 23 dicembre 1949, n. 928 — si manifestò contraria alla estensione dei condoni elargiti ai condannati ancora latitanti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

« Secondo i dati in possesso di questo Ministero, alla fine del 1950 risultavano tuttora giudicabili circa 120 latitanti.

« Questa cifra è ora ridotta a seguito di decisioni di proscioglimento già intervenute e di passaggio in cosa giudicata di sentenze di condanna ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia*
TOSATO.

LOZZA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere quali ragioni si oppongono alla concessione del porto d'arme per uso di caccia, a prezzo ridotto, ai mutilati ed invalidi di guerra ». (4620).

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta avanzata va rilevato che le agevolazioni tributarie in atto previste a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, a riconoscimento del maggiore contributo di sacrificio da loro dato alla Patria, trovano giustificazione nella minore capacità lavorativa, e quindi nella minore possibilità di guadagno, degli invalidi stessi.

« La richiesta in esame, a prescindere che la tassa di concessione governativa non si appalesa idonea ad essere discriminata in relazione a particolari condizioni soggettive dei beneficiari delle licenze di caccia, è in contrasto col principio sopra enunciato, in quanto è da presumere che l'esercizio di uno sport, abbastanza faticoso come la caccia, possa essere normalmente esercitato soltanto da chi abbia piena capacità lavorativa.

« L'agevolazione quindi non andrebbe a vantaggio della benemerita categoria dei mutilati ed invalidi di guerra, ma importerebbe un ingiustificato privilegio esclusivamente a favore di coloro che hanno la possibilità di dedicarsi alla caccia, data la tenue entità delle mutilazioni od invalidità subite.

« Per le su esposte considerazioni non si può aderire alla richiesta prospettata ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

MAROTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga necessario accordare le previste agevolazioni tributarie a favore degli agricoltori di Maratea (Potenza), danneggiati a seguito della paurosa piena del fiume Noce ». (4876).

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta rivolta per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare a favore degli agricoltori

di Maratea, danneggiati in seguito alla piena del fiume Noce, si osserva, per quanto riguarda le imposte sui terreni e sui redditi agrari che, in base all'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta sui terreni, nonché di quella sui redditi agrari, in seguito a presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« È da tenere presente, però, che i danni prodotti dalle inondazioni ordinarie precedenti a straripamenti di fiumi, vengono di regola considerati, a norma dell'articolo 64 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, nella formazione delle tariffe d'estimo e quindi in tal caso non possono dar luogo alla moderazione di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, anche se si sia verificata la perdita totale del prodotto.

« Tuttavia, qualora i danni arrecati dall'infortunio in questione rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno, eventualmente, ottenere la revisione dell'estimo catastale in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del più volte citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

« Per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, i contribuenti, ove ne ricorrano gli estremi, potranno presentare domanda di rettifica in diminuzione entro il 31 luglio 1951.

« Si assicura che, in base agli accertamenti eseguiti dai competenti organi tecnici provinciali, saranno presi a favore dei danneggiati i provvedimenti che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà possibile adottare.

« Si precisa, infine, che nel disegno di legge concernente le norme sulla perequazione tributaria, presentato al Senato della Repubblica il 26 luglio 1949, con gli articoli 13

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

e 14 erano state proposte agevolazioni a favore dei contribuenti colpiti da infortuni tellurici ed atmosferici.

« Con tali norme, infatti, si sarebbe resa possibile la revisione dei redditi mobiliari, posseduti dai contribuenti stessi, con effetto immediato, dal momento dell'evento dannoso, revisione che avrebbe avuto efficacia anche per l'imposta di ricchezza mobile e per gli altri tributi mobiliari.

« Però, in sede di esame del provvedimento in parola — convertito poi nella legge 11 gennaio 1951, n. 25 — alla V Commissione senatoriale sembrò più opportuno — d'intesa con questo Ministero — di stralciare gli articoli 13 e 14 allo scopo di far trovare posto a queste norme in disposizioni di carattere generale per gli infortuni predetti.

« Al riguardo è stato già predisposto il relativo schema di disegno di legge, che sarà presentato al più presto all'esame del Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro
VANONI.

MAROTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga necessario accordare le previste agevolazioni tributarie a favore degli agricoltori di Senise (Potenza), danneggiati a seguito della paurosa piena del fiume Sinni ». (4877).

RISPOSTA. — (Vedere risposta all'interrogazione Marotta, 4876, stesso allegato).

Il Ministro
VANONI.

MICHELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i criteri in base ai quali è stata fatta la ripartizione dei fondi per la costruzione di case in base alla legge Aldisio.

« Se in esito al primo stanziamento effettuato, non ritenga veramente irrisoria, tenuto conto della necessità della provincia di Terni, la somma assegnata e quali provvedimenti si intenda prendere per venire più concretamente incontro alle urgenti necessità di questa martoriata città.

« Inoltre, allo scopo di assicurare l'opinione pubblica interessata, si domanda quali stanziamenti sono previsti ancora in questo esercizio finanziario 1950-51 » (4836).

RISPOSTA. — « Nell'assegnazione alle Regioni ed alle Province dei fondi di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, per la concessione di mutui ai fini dell'incremento delle

costruzioni edilizie si sono tenuti presenti i seguenti criteri:

1°) l'incremento della popolazione verificatosi dal 1936 in poi;

2°) il sovrappollamento nelle abitazioni alla data del 31 dicembre 1950 dovuto particolarmente a cause di guerra;

3°) le assegnazioni di fondi, fino alle più recenti, disposte anche da altri organi ed Enti (I.N.A.-Casa, Istituti case popolari, ecc.) per incrementare le costruzioni edilizie;

4°) il numero delle domande presentate.

« Evidentemente anche nella distribuzione dei fondi alle provincie dell'Umbria si sono seguiti i criteri summenzionati. E da avvertire, però, che le assegnazioni fino ad ora fatte si riferiscono alla prima quota di 10 miliardi del fondo per l'incremento edilizio.

« Non è possibile precisare quali altri stanziamenti saranno in seguito disposti per la provincia di Terni durante il corrente esercizio finanziario finché non saranno assegnati i fondi relativi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MORO ALDO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere quali misure intenda prendere, per assicurare il rispetto delle più elementari norme igieniche, oggi sistematicamente violate soprattutto nei piccoli centri, sugli spacci di generi alimentari ». (4822).

RISPOSTA. — « A norma delle vigenti leggi, la vigilanza igienico-sanitaria sulla produzione e commercio delle sostanze destinate all'alimentazione, viene normalmente svolta dagli Uffici sanitari provinciali a mezzo dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi e dei vigili sanitari provinciali e dagli Uffici d'igiene comunali a mezzo degli ufficiali sanitari e dei vigili sanitari comunali.

« La vigilanza igienico-sanitaria viene effettuata dal predetto personale tecnico con ispezioni agli esercizi di generi alimentari durante le quali vengono accertate, oltre ai requisiti di genuinità delle sostanze alimentari, le condizioni igieniche dei locali degli spacci di vendita.

« Dalle relazioni che mensilmente pervengono dalle prefetture a questo Alto Commissariato si può constatare che il personale incaricato della vigilanza annonaria effettua numerose ispezioni agli spacci di generi alimentari, segnalando quindi alle competenti autorità le deficienze riscontrate e promuove

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

vendo l'attuazione dei provvedimenti necessari per eliminarle.

« Risulta, però, che in complesso gravi deficienze igieniche in tale settore non si siano verificate, pur dovendosi ammettere che in alcuni piccoli centri l'attrezzatura igienica degli spacci di generi alimentari a volte lascia a desiderare.

« Peraltro, questo Alto Commissariato ha avuto sempre cura di raccomandare alle prefetture (e non mancherà di farlo anche per il futuro) che i servizi di vigilanza igienico-sanitaria sugli spacci di generi alimentari siano diligentemente e razionalmente espletati e sia intensificata l'azione di controllo da parte del personale tecnico incaricato, il quale dovrà essere fornito di idonei mezzi di trasporto, perché possa con una certa frequenza recarsi in tutti i comuni della provincia anche i più piccoli e più distanti, per compiere accurate ispezioni degli esercizi di generi alimentari e per prelevare campioni da sottoporre ad analisi da parte dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi ».

*L'Alto Commissario
COTELLESA.*

NATALI ADA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per venire incontro ai poverissimi abitanti di Pescara del Tronto (Ascoli), le cui case sono crollate o gravemente lesionate per la furia delle acque, che dovrebbero invece essere incanalate da tempo per l'acquedotto ». (4908).

RISPOSTA. — « Effettuati i necessari accertamenti è risultato che nessuna influenza hanno avuto sulle lesioni dei fabbricati della frazione Pescara del comune di Arquata del Tronto le acque delle sorgenti del Pescara, considerato che esse defluiscono liberamente nel fosso Covone, che trovasi lontano dalle case stesse fino a raggiungere il fiume Tronto. Qualche danneggiamento potrebbe eventualmente provenire all'abitato dalle acque piovane che per la non accentuata acclività della strada interna della frazione acquistano poca velocità.

« Risulta, invece, che le case cui si fa riferimento sono rimaste gravemente lesionate (due di esse anzi, successivamente sono crollate) non per la furia delle acque di cui sopra, ma per effetto del terremoto del 5 settembre 1950. Per la loro ricostruzione occorre attendere la emanazione della apposita legge che attualmente trovasi all'esame del Parlamento.

« Tuttavia si assicura che l'Ufficio del Genio civile di Ascoli Piceno provvederà, per

quanto possibile, ad eliminare l'inconveniente del ristagno delle acque piovane, frazionando la massa delle stesse.

« Si avverte, infine, che i lavori necessari per la costruzione dell'acquedotto di Pescara di Arquata sono stati recentemente finanziati e che è attualmente in corso la redazione del relativo progetto, nonché la compilazione dei primi tre stralci di lavori per l'importo complessivo di un miliardo ».

*Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.*

PINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere — in relazione all'ordine del giorno votato il 6 marzo 1951 dall'Assemblea generale dell'Associazione ingegneri e architetti di Messina, e la successiva deliberazione dell'Ordine degli stessi del 27 marzo 1951 — quali siano il loro punto di vista ed i loro intendimenti circa le violazioni e gli arbitri nella assegnazione dei lavori di progettazione e direzione delle case per lavoratori, denunziati a carico della gestione dell'I.N.A.-Casa. E se in qual modo, di fronte ai precisi rilievi ed alle vive proteste della categoria, intendano intervenire a difesa del buon diritto di essa ». (4980).

RISPOSTA. — « Il sistema adottato dall'I.N.A.-Casa per la scelta dei progetti è quello dei pubblici concorsi. Pertanto è stato possibile a tutti gli ingegneri o architetti italiani prendere parte ai numerosi concorsi nazionali, regionali o provinciali per l'accettazione di progetti. Le relative commissioni giudicatrici sono state sempre costituite con adeguate rappresentanze degli Ordini e delle Associazioni professionali, assicurando così la massima imparzialità.

« L'I.N.A.-Casa provvede ad affidare l'esecuzione dei lavori (secondo le norme di legge ed in base a designazione del Comitato di attuazione) ad Enti di diritto pubblico che possano garantire la presenza *in situ* di tecnici di loro fiducia, dato che ad essi è demandata la responsabilità.

« Circa la preoccupazione che in molte località possa verificarsi che il progetto non sia opera di tecnici locali, si fa osservare che evidentemente in quel caso i tecnici locali non hanno ritenuto opportuno prendere parte ad uno dei numerosi concorsi banditi dall'Ente o non sono stati giudicati favorevolmente. Ma la località di nascita o di residenza dell'autore del progetto non ha influenza sull'esito del lavoro, poiché l'I.N.A.-Casa, per legge, affida la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

direzione dei lavori all'Ente appaltante, estraniandone l'autore del progetto ovunque risieda. D'altro canto, non bisogna dimenticare che per determinati progetti non può farsi riferimento a professionisti, essendo detti progetti predisposti dagli uffici, quali progetti tipo.

« La gestione, invece, ha ritenuto di avvalersi dell'opera dei professionisti locali per quanto riguarda:

a) la collaborazione per la definitiva stesura del progetto (su designazione degli Enti appaltanti o delle organizzazioni professionali);

b) la direzione dei lavori (su incarico delle stazioni appaltanti);

c) il collaudo dei lavori.

« Per quanto, in particolare, concerne la provincia di Messina, la gestione, dopo avere più volte sollecitato un concorso locale, ha dovuto convenire sull'opportunità di rinunciare a detto concorso per non ritardare ulteriormente i lavori. Nel rimettere peraltro i progetti, si è avuto cura di accogliere le proposte fatte dall'Ente appaltante scegliendo elaborati predisposti nella quasi totalità da professionisti locali (31 su 32, per un complesso di milioni 1050). Ad essi si debbono aggiungere i direttori dei lavori (circa una ventina) preposti ai cantieri aperti in provincia di Messina e due collaudatori nella stessa zona, tutti professionisti locali ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
MARAZZA.

RUSSO PEREZ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non creda opportuno ripristinare la pretura che già prima del 1923 esisteva nel popoloso centro di Siculiana, dato l'evidente disagio cui vanno sottoposti gli abitanti della zona per comparire davanti le lontane preture di Cattolica Eraclea e di Agrigento ». (4958).

RISPOSTA. — « Si comunica che la richiesta relativa al ripristino della sede di pretura nel comune di Siculiana sarà esaminata in occasione della riforma delle attuali circoscrizioni giudiziarie ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

SCHIRATTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore del personale dell'U.N.S.E.A. che presta servizio presso la direzione provinciale delle poste di Udine ai fini della sistemazione di esso nell'Amministrazione postelegrafonica ». (4952).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che il 14 marzo 1950 ebbe luogo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una riunione, alla quale parteciparono funzionari dei vari Ministeri, avente lo scopo di esaminare la possibilità di utilizzare presso le Amministrazioni dello Stato il personale della U.N.S.E.A.

« Il funzionario delegato da questa Amministrazione fece presente che, in considerazione della situazione numerica del personale di allora, i nostri uffici avrebbero potuto assorbire un centinaio di unità.

« Nel frattempo, essendo pervenute numerose richieste di impiegati di varie sedi U.P.S.E.A. intese ad ottenere il distacco presso uffici poste e telegrafi, questo Ministero, al fine di sopperire alla ulteriore carenza di personale venuta a determinarsi in alcune Direzioni provinciali e stante il noto divieto di nuove assunzioni, autorizzò i direttori provinciali delle poste e telegrafi a prendere accordi con i direttori degli U.P.S.E.A. per il distacco di alcune unità da applicare a mansioni di gruppo C.

« Nella legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'U.N.S.E.A., non è stata però compresa questa Amministrazione tra gli Enti facoltizzati ad assumere personale non di ruolo proveniente dal detto Ente, per quanto ne fosse stata fatta richiesta, mentre sono stati compresi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quello delle finanze e quello del tesoro, per un quantitativo, rispettivamente, di 1700, 900, 400 unità.

« Detti Ministeri, nel febbraio 1951 sono stati interessati affinché alle unità U.N.S.E.A. distaccate presso i nostri uffici, ove ottengano di essere comprese nei quantitativi di personale assegnati ai Ministeri medesimi a termini della citata legge n. 64, venga consentito di continuare a prestare la loro opera nell'Amministrazione postelegrafonica in qualità di comandato.

« Il Ministero delle finanze ha aderito alla richiesta, mettendo a disposizione 30 unità; il Ministero dell'agricoltura, invece, ha fatto presente di non poter mettere a disposizione di questa Amministrazione alcuna unità; il Ministero del tesoro non ha ancora risposto.

« In considerazione di ciò si è provveduto ad invitare gli impiegati U.N.S.E.A., distaccati, a far conoscere se ed a quale dei predetti Ministeri, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 64, hanno prodotto domanda di assunzione.

« Delle 34 unità ancora distaccate alla data del 28 marzo ultimo scorso (1 Aquila, 1 Ve-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 APRILE 1951

nezia, 2 Vercelli, 17 Novara, 13 Udine) 23 hanno prodotto domanda per il Ministero delle finanze, 8 per il Ministero dell'agricoltura, 3 non hanno prodotto alcuna domanda.

« È stato autorizzato il temporaneo mantenimento in servizio, dal 1° aprile 1951, con il trattamento economico di impiegato diurnista, delle unità U.N.S.E.A. distaccate che hanno presentato domanda di assunzione presso il Ministero delle finanze, in attesa che detto Ministero si pronunzi circa l'assunzione alle proprie dipendenze delle unità stesse, per poi procedere al loro comando presso questa Amministrazione.

« Nei confronti, invece, del rimanente personale distaccato, che ha prodotto domanda al Ministero dell'agricoltura o non ha prodotto domanda alcuna, è stato disposto che il personale medesimo fosse lasciato in libertà con effetto dal 31 marzo 1951.

« Delle 13 unità U.N.S.E.A. distaccate ad Udine soltanto 8 hanno prodotto domanda di assunzione presso il Ministero delle finanze ».

Il Ministro
SPATARO.

TRIMARCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non intenda che per l'assegnazione dei lavori di progettazione e di direzione della gestione I.N.A.-Casa vengano chiamati gli ingegneri liberi professionisti con equa ripartizione degli incarichi, d'intesa con l'Ordine degli architetti ed ingegneri. Tale assegnazione di incarichi si rende necessaria per motivi di giustizia distributiva ed è stata chiesta ripetutamente dall'Ordine degli ingegneri ed architetti per impedire che pochi privilegiati abbiano a godere dei benefici di tali lavori » (4978).

RISPOSTA. — (Vedere risposta all'interrogazione Pino, n. 4980, stesso allegato).

TRULLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non creda intervenire affinché la giusta aspirazione delle popolazioni di Manfredonia, Margherita di Savoia, e di tutte le altre della zona (non escluse quelle della intera regione pugliese, le quali sviluppano intensa attività commerciale) riflettente la sistemazione definitiva della strada Manfredonia-Margherita di Savoia-Barletta (Ponte Ofanto) sia soddisfatta vincendo la lieve opposizione del Ministro del tesoro, con conseguente immancabile miglioramento della situazione economica di quelle plaghe, ricche di agrumeti, oliveti, mandorleti, e di sta-

zioni turistiche e climatiche, se non ritenga inoltre esatta l'applicazione, in proposito, del comma c) dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che offre la possibilità di classificare tra le strade statali altri tronchi esistenti o da costruire che si allacciano alla rete delle strade statali, porti marittimi, aeroporti e centri di singolare importanza industriale, turistica e climatica, e se per ultimo non sia il caso di riconoscere che l'auspicata sistemazione della strada — che partendo dalla statale n. 89 (Garganica) nei pressi di Manfredonia, si congiunge alla statale n. 16 (Adriatica) sul ponte Ofanto in vicinanza di Barletta — abbrevia il collegamento tra i comuni predetti e principalmente tra il Gargano e la parte meridionale delle Puglie, costituendo essa un solo lato (l'ipotenusa) dell'attuale triangolo ». (Già orale 1845).

RISPOSTA. — « La strada cui si fa riferimento è nel primo tratto per chilometri 19 sino a Zapponeta in gestione del Consorzio di bonifica della Capitanata, nel secondo tratto è una provinciale.

« Si assicura peraltro che nel piano generale delle opere stradali da eseguirsi dalla Cassa del Mezzogiorno, deliberato dall'apposito Comitato dei Ministri, è stata prevista la sistemazione dell'intera strada con il concorso per quanto di sua spettanza anche del predetto Consorzio.

« Per quanto riguarda la statizzazione della strada in parola si avverte che il tratto Barletta-Margherita di Savoia non avrebbe le caratteristiche richieste dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 per essere classificata fra le strade statali, mentre il tratto Margherita di Savoia-Ponte Ofanto possiede le caratteristiche richieste per la possibile classifica.

« Senonché, in base ad accordi in corso fra i Ministeri interessati, tutta la litoranea Barletta-Margherita di Savoia-Ponte Ofanto verrebbe inclusa in un gruppo di strade che dovrebbero essere depolverizzate dall'Anas per conto della Cassa del Mezzogiorno e che quindi, con apposito provvedimento legislativo dovrebbero essere classificate fra le strade statali.

« Allo stato delle cose non si rende quindi necessario adottare un provvedimento separato per la classificazione fra le statali del tratto Margherita di Savoia-Ponte Ofanto ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.